

VERBALE DI ACCORDO PER IL TRASFERIMENTO
DEI FONDI INTERNI A PRESTAZIONE DEFINITA DI PROVENIENZA BRE BANCA
NEL FONDO A PRESTAZIONE DEFINITA ISP

In Milano, in data 7 ottobre 2021

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito ISP)

e

- le OO.SS di Intesa Sanpaolo FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN

anche nella loro qualità di Fonti Istitutive del Fondo Pensione a prestazione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Fondo a Prestazione ISP)

premessso che

- nell'ambito del percorso di integrazione del Gruppo UBI nel Gruppo Intesa Sanpaolo, con l'accordo 14 aprile 2021, le Parti hanno condiviso la volontà di avvalersi:
 - del Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Fondo Pensione ISP) per continuare ad assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento pensionistico di previdenza complementare a contribuzione definita al personale ex UBI;
 - del Fondo Pensione a prestazione definita del Gruppo ISP per continuare ad assicurare agli iscritti il trattamento previdenziale a prestazione definita previsto dai relativi statuti/regolamenti, procedendo con decorrenza dal 1° marzo 2022 al trasferimento delle posizioni degli iscritti o a formulare l'offerta di capitalizzazione della posizione individuale secondo le regole individuate dalle Fonti Istitutive;
- in data 3 agosto 2021 è stato sottoscritto l'accordo relativo al trasferimento della sezione a contribuzione definita presso il Fondo Pensione ISP e sono state stabilite le linee guida riguardanti il trasferimento delle posizioni del regime ex BRE che avrebbero dovuto confluire nella Sezione II del Fondo Pensione Complementare per i dipendenti della Banca Regionale Europea e rimaste all'interno di UBI Banca (oggi incorporata in ISP) come fondi interni;
- in particolare, anche negli incontri del 15 e del 29 settembre 2021 è stata confermata la comune volontà delle Fonti Istitutive di trasferire le dotazioni patrimoniali degli ex Fondi Interni UBI presenti quali specifici appostamenti di bilancio – tra cui il Fondo di integrazione delle prestazioni dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l'Assicurazione Obbligatoria di Invalidità, Vecchiaia e Superstiti n. 9083 (al quale risulta iscritto personale tuttora in servizio) ed il Fondo di integrazione delle prestazioni dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l'Assicurazione Obbligatoria di Invalidità, Vecchiaia e Superstiti – n. 9113 (di seguito Fondi Interni BRE), risultanti dopo l'eventuale esercizio dell'offerta di capitalizzazione della posizione individuale degli iscritti e dei beneficiari, al Fondo a Prestazione ISP secondo regole che garantiscano agli stessi la piena continuità della disciplina delle contribuzioni, delle prestazioni e delle garanzie nel rispetto della normativa di legge e delle previsioni regolamentari dei Fondi stessi;

si conviene quanto segue:

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;

2. le Fonti Istitutive confermano di volersi avvalere del Fondo a Prestazione ISP per l'erogazione del trattamento previdenziale a prestazione definita previsti dai relativi Regolamenti dei Fondi Interni BRE, presenti quali specifiche poste di bilancio di ISP.

Pertanto, ISP procederà:

- alle offerte di trasformazione della prestazione nei confronti degli iscritti e dei beneficiari dei Fondi Interni BRE alla data del 31 dicembre 2021;
- al trasferimento al Fondo a Prestazione ISP delle dotazioni relative agli iscritti ed ai beneficiari che non accettino le predette offerte.

3. OFFERTE DI TRASFORMAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEI FONDI INTERNI BRE

L'offerta individuale viene calcolata con riferimento alle "valutazioni tecnico-attuariali" al 31 dicembre 2021 (di seguito bilancio/i tecnico/i), secondo il principio contabile dello IAS 19, degli oneri relativi alle prestazioni per i trattamenti pensionistici aziendali a prestazione relative ai differenti Fondi interni BRE, tenendo conto delle ipotesi demografiche, economiche e finanziarie applicate a detti bilanci tecnici e dell'anzianità maturata dagli iscritti a tale data, sulla base delle previsioni dello Statuto dei Fondi stessi.

a. Pensionati

Le offerte sono calcolate con riferimento alle rispettive prestazioni in essere a condizione che la posizione pensionistica sia liquidata in via definitiva e sono rappresentate dal lordo delle rispettive riserve matematiche individualmente calcolate al 31 dicembre 2021, cui andranno sottratti i ratei di competenza del 2022 già pagati al momento dell'offerta. Nel caso di accettazione dell'offerta la liquidazione della stessa avverrà poi, come detto, con decurtazione dell'offerta delle prestazioni pagate tra il momento dell'offerta e sino al momento della liquidazione dell'offerta stessa.

La somma lorda derivante da ciascuna offerta calcolata come definito al presente capitolo, ove accettata, viene liquidata mediante accredito su conto corrente ove vengono versati i trattamenti pensionistici dei Fondi Interni BRE, con determinazione del netto individualmente spettante in applicazione della normativa fiscale tempo per tempo vigente, tenendo conto dei montanti delle somme riferite alle prestazioni in rendita maturate.

b. Iscritti in servizio ed esodati

È offerta la facoltà di trasformare, secondo i criteri previsti nel presente capitolo, la prestazione definita, di cui potenzialmente sono titolari, in una somma da trasferire, in assenza di scelta esplicita da parte dell'interessato, nel comparto garantito del Fondo Pensioni a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo.

c. Differiti

La somma lorda derivante da ciascuna offerta calcolata come definito al presente capitolo, ove accettata, viene liquidata mediante accredito su conto corrente indicato dagli interessati, con determinazione del netto individualmente spettante in applicazione della normativa fiscale tempo per tempo vigente, tenendo conto dei montanti delle somme riferite alle prestazioni in rendita maturate, ovvero trasferita a Fondi Pensione cui risultino iscritti.

Tutte le offerte individuali – contenenti gli elementi utili alla determinazione delle stesse - sono formulate, in via eccezionale ed irripetibile, da ISP entro il 1° aprile 2022 e l'accettazione di ciascun beneficiario è assolutamente volontaria e sarà esercitabile entro 60 giorni dall'invio della proposta.

L'accettazione dell'offerta comporta il superamento di ogni rapporto previdenziale complementare con i Fondi Interni BRE e lo scioglimento di ogni obbligo di prestazione da

parte dei Fondi Interni BRE e/o di Intesa Sanpaolo e/o ogni eventuale coobbligato con il definitivo superamento di ogni garanzia e fideiussione ad esso collegate.
L'iscritto in servizio che accetta l'offerta ha la possibilità di iscriversi al Fondo Pensione ISP alle condizioni di contribuzione tempo per tempo previste.

Laddove l'iscritto o il beneficiario non eserciti formalmente l'accettazione dell'offerta, la stessa si intenderà come non accettata e si opererà secondo quanto stabilito al successivo capitolo 4.

4. TRASFERIMENTO AL FONDO A PRESTAZIONE DEFINITA ISP

Con effetto dal 1° luglio 2022 le dotazioni patrimoniali riferite agli iscritti e ai beneficiari delle prestazioni dei Fondi Interni BRE, che non abbiano accettato l'offerta formulata ai sensi del precedente capitolo 3 - calcolate sulla base dei bilanci tecnici attuariali redatti al 31 dicembre 2021 al netto delle prestazioni di competenza del 2022 già pagate a tale data - saranno trasferite al Fondo a Prestazione ISP che garantirà la piena continuità delle prestazioni agli aventi diritto secondo la normativa di legge e dei Regolamenti vigenti dei Fondi stessi a tal fine depositati agli atti del Fondo a Prestazione ISP medesimo.

La confluenza delle dotazioni patrimoniali relative ai Fondi Interni BRE determina il sorgere della garanzia solidale di ISP e dei suoi futuri aventi causa nei confronti del Fondo a Prestazione ISP, avuto riguardo alla sussistenza nel tempo dell'equilibrio tecnico del Fondo stesso, per quanto concerne le popolazioni di cui trattasi. Tale garanzia permane fino all'esaurimento degli aventi diritto.

Ferma restando ogni garanzia in favore degli iscritti e dei beneficiari dei Fondi Interni BRE da parte della Banca, la Banca effettua annualmente l'adeguamento delle disponibilità del Fondo a Prestazione ISP sulla base delle risultanze del bilancio tecnico attuariale di dette sezioni predisposte per il Fondo stesso, utilizzando le best practice del settore ed in coerenza con quanto previsto dalla Statuto.

Le Fonti Istitutive si danno altresì atto che le offerte di capitalizzazione di cui al capitolo 3 sono da intendersi formulate in via eccezionale e irripetibile e pertanto il Fondo a Prestazione ISP non procederà ad ulteriori offerte nei confronti dei beneficiari la cui dotazione patrimoniale è trasferita al Fondo a Prestazione ISP per effetto di quanto stabilito al presente capitolo.

Con riferimento ai soli iscritti in servizio, esodati e differiti provenienti dal Fondo di integrazione delle prestazioni dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l'Assicurazione Obbligatoria di Invalidità, Vecchiaia e Superstiti n. 9083, le cui dotazioni risulteranno trasferite al Fondo a Prestazione ISP, troverà applicazione la previsione di cui all'articolo 47 bis, comma 4 dello Statuto del Fondo a Prestazione ISP, in tema di facoltà di capitalizzazione successivamente al pensionamento, come modificata in data odierna.

5. NORME FINALI

Tutti gli adempimenti connessi all'attuazione del presente accordo, dando seguito alle intese del 3 agosto 2021, sono posti in capo ad ISP, nel rispetto della normativa vigente in materia e delle previsioni regolamentari dei Fondi Interni BRE.

INTESA SANPAOLO S.p.A.

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

UNISIN

Accordo firmato digitalmente